
1



Legge federale sulla Scuola universitaria federale per la formazione professionale

(Legge SUFFP)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 63 capoverso 1 e 63*a* capoverso 1 secondo periodo della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del ...2,

decreta:

Sezione 1: Ente e obiettivi

Art. 1 Nome, forma giuridica, aggregazione e sede

- ¹ La Scuola universitaria federale per la formazione professionale (SUFFP) è un ente di diritto pubblico della Confederazione con personalità giuridica propria.
- ² Si organizza autonomamente e ha una propria contabilità.
- ³È gestita in base a principi economico-aziendali.
- ⁴ È aggregata amministrativamente al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR).
- ⁵ La sua sede è stabilita dal Consiglio federale.
- ⁶ È iscritta nel registro di commercio.
- ⁷ Provvede a ottenere l'accreditamento istituzionale secondo l'articolo 28 capoverso 1 lettera a della legge del 30 settembre 2011³ sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU).

RS

1 RS 101

² FF **20..** ...

2018-.....

Art. 2 Objettivi

- ¹ Con la SUFFP la Confederazione crea un centro di competenza che attraverso l'insegnamento, la ricerca e i servizi contribuisce allo sviluppo della pedagogia per la formazione professionale e della formazione professionale in Svizzera.
- ² Per raggiungere questi obiettivi la SUFFP svolge i compiti di cui all'articolo 3.

Sezione 2: Offerta di formazione, altri compiti e collaborazione

Art. 3 Offerta di formazione nonché altri compiti e competenze

- ¹ La SUFFP offre i seguenti cicli di formazione:
 - formazioni e formazioni continue per insegnanti nella formazione professionale, per periti d'esame e per altri responsabili della formazione professionale;
 - b. cicli di studio universitari per esperti della formazione professionale.
- ² Si adopera a favore dello sviluppo delle professioni e sostiene la Confederazione, i Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro secondo l'articolo 1 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 2002⁴ sulla formazione professionale (LFPr) nello sviluppo e nel perfezionamento della formazione professionale di base e della formazione professionale superiore.
- ³ Si occupa della ricerca nel settore della formazione professionale.
- ⁴ Può accettare mandati di formazione e di ricerca nel settore della formazione professionale e fornire altre prestazioni.
- ⁵ Il Consiglio federale può attribuire alla SUFFP altri compiti di interesse nazionale nel settore della formazione professionale.

Art. 4 Collaborazione

- ¹ La SUFFP collabora con le alte scuole pedagogiche cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro.
- ² Può collaborare con altre scuole universitarie e istituzioni nazionali ed estere.

Sezione 3: Titoli e ammissione

Art. 5 Diplomi di insegnamento, certificati e altri titoli

- ¹ La SUFFP conferisce diplomi di insegnamento e certificati nonché titoli bachelor e master.
- ² Può rilasciare altri attestati e certificati.

4 RS 412.10

³ Il Consiglio della SUFFP disciplina in un regolamento le denominazioni dei titoli.

Art. 6 Ammissione

- ¹ Le condizioni di ammissione ai cicli di studio con diploma e con certificato e ai cicli di formazione continua si fondano sulle disposizioni del capitolo 6 della LFPr⁵ e sulle corrispondenti disposizioni d'ordinanza.
- ² L'ammissione al primo livello di studio dei cicli di studio universitari (bachelor) è subordinata alle condizioni di cui all'articolo 24 LPSU⁶.
- ³ Al secondo livello di studio dei cicli di studio universitari (master) è ammesso chi è in possesso di un bachelor o di una qualifica equivalente.
- ⁴ Il Consiglio della SUFFP disciplina i dettagli mediante ordinanza.

Sezione 4: Organizzazione

Art. 7 Organi

Gli organi della SUFFP sono:

- a. il Consiglio della SUFFP;
- b. la Direzione della Scuola:
- c. l'organo di revisione.

Art. 8 Consiglio della SUFFP: statuto, nomina, organizzazione e relazioni d'interesse

- ¹ Il Consiglio della SUFFP è l'organo direttivo strategico. È composto da sette a nove membri; i membri sono qualificati e indipendenti.
- ² I candidati alla nomina nel Consiglio della SUFFP dichiarano al Consiglio federale le loro relazioni d'interesse.
- ³ Il Consiglio federale nomina i membri e designa il presidente. Nomina i membri per un mandato di al massimo quattro anni. Complessivamente il periodo di carica del presidente è limitato a dodici anni, quello degli altri membri a otto anni. Per motivi importanti il Consiglio federale può revocare i membri in qualsiasi momento.
- ⁴ Il Consiglio federale stabilisce gli onorari dei membri del Consiglio della SUFFP e le altre condizioni contrattuali. Il contratto stipulato dai membri del Consiglio della SUFFP con la SUFFP è retto dal diritto pubblico. A titolo complementare si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni⁷.
- ⁵ I membri del Consiglio della SUFFP adempiono i loro compiti e obblighi con la massima diligenza e tutelano in buona fede gli interessi della SUFFP.
- 5 RS 412.10
- 6 RS **414.20**
- 7 RS **220**

⁶ Dichiarano le loro relazioni d'interesse al Consiglio della SUFFP e gli comunicano senza indugio eventuali cambiamenti. Il Consiglio della SUFFP ne informa il Consiglio federale nel rapporto di gestione annuale. Se una relazione d'interesse è incompatibile con l'appartenenza al Consiglio della SUFFP e il membro in questione persiste nel mantenerla, il Consiglio della SUFFP ne chiede la revoca al Consiglio federale.

⁷ I membri del Consiglio della SUFFP sono tenuti al segreto d'ufficio durante il mandato e anche dopo la cessazione dello stesso.

Art. 9 Consiglio della SUFFP: compiti

Il Consiglio della SUFFP ha in particolare i compiti seguenti:

- a. assicura la gestione strategica della SUFFP;
- b. provvede all'attuazione degli obiettivi strategici del Consiglio federale al quale riferisce annualmente sul loro adempimento;
- c. emana il regolamento di organizzazione, un regolamento sull'accettazione e sulla gestione di mezzi finanziari di terzi, un'ordinanza sul personale e un'ordinanza sugli emolumenti. Emana inoltre le altre ordinanze e regolamenti in base alle competenze conferitegli dalla presente legge. Sottopone per approvazione al Consiglio federale l'ordinanza sul personale e l'ordinanza sugli emolumenti;
- d. rappresenta la SUFFP quale parte contraente ai sensi dell'articolo 32*d* capoverso 2 della legge del 24 marzo 2000⁸ sul personale federale (LPers);
- e. decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rapporto di lavoro del direttore e dei collaboratori della segreteria del Consiglio nonché, su proposta del direttore, degli altri membri della Direzione della Scuola. La costituzione e la risoluzione del rapporto di lavoro del direttore richiedono l'approvazione del Consiglio federale;
- f. nomina il vicedirettore su proposta del direttore;
- g. esercita la vigilanza sulla Direzione della Scuola;
- h. provvede a istituire un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi adeguato;
- decide in merito all'impiego delle riserve nel quadro delle direttive del Consiglio federale;
- j. approva il preventivo e chiede al DEFR l'indennità di cui all'articolo 18. Il DEFR sottopone la richiesta al Consiglio federale;
- k. redige e adotta un rapporto di gestione per ogni esercizio. Sottopone il rapporto di gestione riveduto al DEFR. Quest'ultimo ne propone l'approvazione al Consiglio federale; nel contempo gli presenta la proposta di sgravio e una proposta circa l'impiego di un eventuale utile. Il Consiglio della SUFFP pubblica il rapporto di gestione una volta approvato.

Art. 10 Direzione della Scuola

- ¹ La Direzione della Scuola è l'organo direttivo operativo. È guidata dal direttore.
- ² Ha in particolare i compiti seguenti:
 - a. si occupa della gestione degli affari;
 - b. coordina le offerte e le prestazioni della SUFFP;
 - c. emana le decisioni secondo il regolamento di organizzazione del Consiglio della SUFFP;
 - d. elabora le basi decisionali da sottoporre al Consiglio della SUFFP, al quale riferisce regolarmente e che informa immediatamente in caso di avvenimenti particolari;
 - e. rappresenta la SUFFP verso l'esterno;
 - f. decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rapporto di lavoro del personale della SUFFP, fatta eccezione per le persone di cui all'articolo 9 lettera e.
- ³ Svolge inoltre tutti i compiti che la presente legge non attribuisce ad un altro organo.

Art. 11 Organo di revisione

- ¹ Il Consiglio federale nomina l'organo di revisione. Può revocarlo.
- ² All'organo di revisione e all'attività di revisione si applicano per analogia le disposizioni del diritto della società anonima sulla revisione ordinaria.
- ³ L'organo di revisione verifica il conto annuale. Verifica inoltre se nella relazione annuale (art. 21) le indicazioni sull'attuazione di una gestione dei rischi adeguata alla SUFFP nonché le informazioni sullo sviluppo del personale corrispondono alla situazione effettiva.
- ⁴ Presenta al Consiglio della SUFFP e al Consiglio federale un rapporto esaustivo sui risultati delle sue verifiche.
- ⁵ Il Consiglio federale può incaricare l'organo di revisione di accertare determinati fatti.

Art. 12 Membri della Scuola e partecipazione

- ¹ Sono membri della Scuola:
 - a. i membri della Direzione della Scuola;
 - b. il personale scientifico;
 - c. il personale amministrativo e il personale tecnico;
 - d. gli studenti e gli uditori.
- ² I membri della Scuola partecipano alla formazione delle opinioni e alla preparazione delle decisioni nelle questioni di loro interesse.

Sezione 5: Diritti del personale e diritti sui beni immateriali

Art. 13 Condizioni di assunzione secondo la LPers

- ¹ La Direzione della Scuola e il resto del personale sottostanno alla LPers⁹ se la presente legge non dispone altrimenti.
- ² La SUFFP è il datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 LPers.
- ³ Per gli impiegati attivi in progetti d'insegnamento e di ricerca e per persone che collaborano a progetti finanziati da terzi, il rapporto di lavoro può essere rinnovato più volte per una durata complessiva di nove anni al massimo e disdetto secondo la procedura ordinaria.

Art. 14 Condizioni di assunzione secondo il Codice delle obbligazioni

- ¹ La SUFFP può sottoporre il personale seguente al Codice delle obbligazioni¹⁰:
 - a. dottorandi che occupano un posto di promozione scientifica;
 - b. impiegati che collaborano a progetti finanziati da terzi;
 - c. incaricati di corsi nell'ambito di incarichi d'insegnamento esterni.
- ² Il contratto di lavoro per le categorie di personale di cui al capoverso 1 può essere rinnovato più volte per una durata complessiva di nove anni al massimo e disdetto secondo la procedura ordinaria. Oltre tale durata il rapporto di lavoro è considerato di durata indeterminata.

Art. 15 Cassa pensioni

- ¹ La Direzione della Scuola e il resto del personale sono assicurati presso la Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA) secondo le disposizioni degli articoli 32*a*–32*m* LPers¹¹.
- 2 La SUFFP è il datore di lavoro secondo l'articolo 32b capoverso 2 LPers. Fa parte della Cassa di previdenza della Confederazione. È applicabile l'articolo 32d capoverso 3 LPers.

³ La Direzione della Scuola si occupa di procurare tutte le informazioni necessarie ai membri della Scuola. Questi ultimi possono sottoporre proposte a tutti gli organi.

⁴Il Consiglio della SUFFP disciplina i dettagli mediante ordinanza.

RS 172.220.1

¹⁰ RS **220**

¹¹ RS 172.220.1

Art. 16 Diritti su beni immateriali

- ¹ Alla SUFFP spettano tutti i diritti sui beni immateriali prodotti durante l'attività di servizio e in adempimento degli obblighi contrattuali da persone aventi un rapporto di lavoro con la SUFFP; fanno eccezione i diritti d'autore.
- ² Alla SUFFP spettano i diritti esclusivi di uso di programmi per computer prodotti durante l'attività di servizio e in adempimento degli obblighi contrattuali da persone aventi un rapporto di lavoro con la SUFFP. Quest'ultima può pattuire con gli aventi diritto la cessione dei diritti d'autore su altre categorie di opere.
- ³ Le persone che hanno prodotto beni immateriali ai sensi dei capoversi 1 e 2 partecipano in maniera adeguata all'eventuale utile realizzato con lo sfruttamento di tali beni.

Sezione 6: Finanziamento e finanze

Art. 17 Finanziamento

La SUFFP finanzia le sue attività mediante:

- a. le indennità versate dalla Confederazione;
- b. gli emolumenti;
- c. i mezzi finanziari di terzi.

Art. 18 Indennità della Confederazione

La Confederazione concede alla SUFFP contributi annuali per indennizzare l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 3 capoversi 1–3 e 5 nonché per l'esercizio.

Art. 19 Emolumenti

¹ La SUFFP riscuote emolumenti per:

- a. le sue formazioni e i suoi cicli di studio universitari;
 - b. le sue formazioni continue, se tali servizi non sono prestazioni commerciali secondo l'articolo 27;
 - c. altri servizi;
 - d. altre attività amministrative.
- ² Gli emolumenti per le formazioni e i cicli di studio universitari contribuiscono a coprire i costi e sono da calcolare in modo da non limitare l'accesso agli studi.
- ³ Gli emolumenti per le formazioni continue sono da calcolare in base alle disposizioni sulla concorrenza di cui all'articolo 9 della legge federale del 20 giugno 2014¹² sulla formazione continua.

- ⁴ Gli emolumenti per altri servizi devono in linea di massima coprire i costi. È ammessa una deroga a tale principio nel caso di emolumenti per servizi che rispondono a un interesse pubblico preponderante.
- ⁵ Per gli emolumenti per altre attività amministrative valgono il principio di equivalenza e il principio di copertura dei costi.
- ⁶ Nell'ordinanza sugli emolumenti il Consiglio della SUFFP disciplina in particolare il tariffario degli emolumenti. Può prevedere eccezioni all'obbligo di versare gli emolumenti se ciò è giustificato da un interesse pubblico preponderante.

Art. 20 Mezzi finanziari di terzi

- ¹ La SUFFP può accettare mezzi finanziari di terzi se ciò è compatibile con la sua indipendenza e i suoi compiti e obiettivi.
- ² Sono mezzi finanziari di terzi in particolare:
 - a. introiti della SUFFP provenienti da terzi per prestazioni non commerciali;
 - b. compensi per prestazioni commerciali secondo l'articolo 27;
 - c. donazioni.

Art. 21 Rapporto di gestione

- ¹ Il rapporto di gestione contiene il conto annuale e la relazione annuale.
- ² Il conto annuale si compone del bilancio, del conto economico e dell'allegato.
- ³ La relazione annuale contiene in particolare informazioni sulla gestione dei rischi, sullo sviluppo del personale e sulle relazioni d'interesse dei membri del Consiglio della SUFFP.

Art. 22 Compilazione dei conti

- ¹ La presentazione dei conti della SUFFP illustra l'effettiva situazione patrimoniale, finanziaria e di reddito.
- ² Segue i principi dell'essenzialità, della completezza, della comprensibilità, della continuità e dell'espressione al lordo e si fonda su una norma contabile riconosciuta.
- 3 La contabilità d'esercizio è allestita in modo tale da farvi figurare le spese e gli utili dei singoli settori di servizi.
- ⁴ Il Consiglio federale può emanare disposizioni relative alla presentazione dei conti. Può in particolare prescrivere alla SUFFP deroghe a norme contabili riconosciute o integrazioni.

Art. 23 Riserve

- ¹ La SUFFP può costituire riserve.
- ² Le riserve non devono superare il dieci per cento del rispettivo budget annuale.

³ Le riserve sono utilizzate per compensare perdite e per finanziare progetti e investimenti programmati.

Art. 24 Tesoreria

- ¹ L'Amministrazione federale delle finanze (AFF) gestisce la liquidità della SUFFP nell'ambito della sua tesoreria centrale.
- ² Può accordare alla SUFFP prestiti a condizioni di mercato per garantirle la solvibilità necessaria.
- ³ L'AFF e la SUFFP disciplinano i dettagli in un contratto di diritto pubblico.

Art. 25 Imposte

- ¹ Le prestazioni non commerciali della SUFFP sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale da parte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.
- ² È fatto salvo il diritto federale concernente:
 - a. l'imposta sul valore aggiunto;
 - b. l'imposta preventiva.
- ³ L'utile della SUFFP derivante da prestazioni commerciali di cui all'articolo 27 è imponibile.

Art. 26 Immobili

- ¹ La Confederazione può cedere in locazione alla SUFFP gli immobili necessari. Gli immobili rimangono di proprietà della Confederazione; questa provvede alla loro manutenzione.
- ² La Confederazione fattura alla SUFFP un importo adeguato per la locazione degli immobili.
- ³ La costituzione della locazione e le sue modalità sono disciplinate in un contratto di diritto pubblico tra la Confederazione e la SUFFP.

Art. 27 Prestazioni commerciali

- ¹ La SUFFP può fornire a terzi prestazioni commerciali se queste:
 - a. sono strettamente correlate ai compiti principali;
 - b. non pregiudicano l'adempimento dei compiti principali; e
 - c. non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.
- ² Le prestazioni commerciali sono fornite sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il sovvenzionamento trasversale delle prestazioni commerciali non è ammesso.
- ³ Per determinate prestazioni il DEFR può concedere deroghe alle disposizioni di cui al capoverso 2, a condizione di non entrare in tal modo in concorrenza con l'economia privata.

Sezione 7: Tutela degli interessi della Confederazione

Art. 28 Obiettivi strategici

¹ Il Consiglio federale fissa gli obiettivi strategici vincolanti della SUFFP per quattro anni nel quadro degli obiettivi e dei compiti della stessa.

Art. 29 Vigilanza

- ¹ La SUFFP è sottoposta alla vigilanza del Consiglio federale.
- ² Il Consiglio federale esercita la sua funzione di vigilanza in particolare mediante:
 - a. la nomina e la revoca dei membri del Consiglio della SUFFP e del suo presidente;
 - b. la nomina e la revoca dell'organo di revisione;
 - c. l'approvazione:
 - 1. della costituzione e della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore,
 - 2. dell'ordinanza sul personale e dell'ordinanza sugli emolumenti,
 - 3. del rapporto di gestione e della decisione relativa all'impiego di un eventuale utile;
 - d. l'elaborazione degli obiettivi strategici e la verifica annuale del loro raggiungimento;
 - e. lo sgravio del Consiglio della SUFFP.
 - ³ Può consultare tutti i documenti relativi all'attività della SUFFP e chiedere in qualsiasi momento informazioni in merito.

Sezione 8: Sanzioni e protezione dei titoli

Art. 30 Provvedimenti disciplinari

- ¹ I provvedimenti disciplinari possono essere pronunciati soltanto al termine di un'inchiesta.
- ² I provvedimenti disciplinari possibili nei confronti degli studenti e degli uditori sono:
 - a. l'ammonimento;
 - l'ammonimento con comminatoria di esclusione dalle manifestazioni e dagli esami della Scuola;
 - c. l'esclusione dalle manifestazioni e dagli esami della Scuola;
 - d. l'esclusione dal ciclo di formazione o di formazione continua o dal ciclo di studio universitario;

² Consulta prima il Consiglio della SUFFP.

- e. l'exmatricolazione.
- ³ Il Consiglio della SUFFP disciplina le disposizioni d'esecuzione in un'ordinanza.
- ⁴ Si applica la legge federale del 20 dicembre 1968¹³ sulla procedura amministrativa.

Art. 31 Protezione dei titoli della SUFFP

- ¹ I titoli conferiti dalla SUFFP sono protetti.
- ² È punito con la multa chi:
 - a. porta un titolo della SUFFP senza averlo ottenuto;
 - si serve di un titolo, tale da far credere che gli sia stato conferito dalla SUFFP;
 - si fregia del titolo di docente della SUFFP senza essere stato nominato a tale funzione.
- ³ Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

Sezione 9: Trattamento dei dati personali

Art. 32 Sistemi d'informazione

- ¹ Per adempiere i propri compiti legali la SUFFP gestisce dei sistemi d'informazione con i dati dei candidati agli studi, degli studenti, degli uditori nonché degli ex studenti, nei quali possono essere trattati anche dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità.
- ² Previo il loro consenso, la SUFFP è autorizzata a trattare i dati personali di ex studenti relativi agli studi, all'accesso al mondo del lavoro e alla carriera professionale.
- ³ I dati contenuti nei sistemi d'informazione possono essere comunicati o resi accessibili mediante procedura di richiamo per adempiere i compiti legali. I dati degni di particolare protezione e i profili della personalità possono essere comunicati e resi accessibili mediante procedura di richiamo unicamente ai servizi competenti per la gestione degli studi all'interno della SUFFP.
- ⁴ Per adempiere i suoi compiti legali, la SUFFP è autorizzata a utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti di cui all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946¹⁴ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
- ⁵ Per il trattamento dei dati personali del personale della SUFFP si applicano le disposizioni del diritto del personale federale.
- 13 RS 172.021
- 14 RS **831.10**

Art. 33 Progetti di ricerca

- ¹ Nell'ambito di progetti di ricerca la SUFFP può trattare dati personali, inclusi dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, se necessario per il progetto di ricerca.
- ² La SUFFP provvede affinché i dati personali siano anonimizzati, non appena lo scopo del trattamento lo consente, in modo tale che le analisi effettuate non permettano di risalire alla persona interessata. I dati personali anonimizzati possono essere conservati soltanto per un periodo ragionevole stabilito dalla SUFFP. Il Consiglio della SUFFP disciplina i dettagli nel regolamento di organizzazione.
- ³ Se la natura e lo scopo del progetto di ricerca non ne consentono l'anonimizzazione, i dati della ricerca riferiti a persone possono essere conservati in modo sicuro per al massimo 20 anni.
- ⁴ La SUFFP assicura che le persone interessate siano informate della raccolta, dello scopo e del trattamento dei dati personali in relazione con un determinato progetto di ricerca.

Sezione 10: Disposizioni finali

Art. 34 Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione se la presente legge non trasferisce questa competenza al Consiglio della SUFFP.

Art. 35 Modifica di un altro atto normativo

La legge del 13 dicembre 2002¹⁵ sulla formazione professionale è modificata come segue:

Art. 48 Promozione della pedagogia per la formazione professionale

- ¹ La Confederazione promuove la pedagogia per la formazione professionale.
- ² A tale scopo gestisce la Scuola universitaria federale per la formazione professionale (SUFFP). I compiti e l'organizzazione della SUFFP sono disciplinati nella legge SUFFP del ... ¹⁶.

Art. 48a

Abrogato

¹⁵ RS 412.10

¹⁶ RS ...

Art. 59 cpv. 1 lett. abis

- ¹ Mediante decreto federale semplice, l'Assemblea federale approva di volta in volta per un periodo pluriennale di sovvenzionamento:
 - a^{bis}. il limite di spesa per le indennità da versare alla SUFFP secondo l'articolo 48;

Art. 36 Disposizioni transitorie

[Il passaggio alla Cassa di previdenza della Confederazione è attualmente oggetto d'esame]

Art. 37 Referendum ed entrata in vigore

- ¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- ² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.